

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<i>I Comunicazioni</i>		
<b>Commissione</b>		
97/C 146/01	ECU.....	1
97/C 146/02	Comunicazione della Commissione a titolo dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3281/94 del Consiglio del 19 dicembre 1994.....	2
97/C 146/03	Comunicazione della Commissione.....	2
97/C 146/04	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.911 — Clariant/Hoechst) <sup>(1)</sup> .....	3
97/C 146/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. IV/M.866 — Cereol/Ösat-Ölmühle) <sup>(1)</sup> .....	3
97/C 146/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.916 — Lyonnaise des Eaux/Suez) <sup>(1)</sup> .....	4
97/C 146/07	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.908 — PTA/SMH/Mobilkom) <sup>(1)</sup> .....	5
97/C 146/08	Disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati <sup>(1)</sup> .....	6
97/C 146/09	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni.....	12

### II Atti preparatori

.....

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
	III <i>Informazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
97/C 146/10	Bando di gara per la riduzione del prelievo all'importazione per il granturco proveniente dai paesi terzi .....	15
97/C 146/11	Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A verso alcuni paesi terzi .....	16
97/C 146/12	Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi verso alcuni paesi terzi .....	16



## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

ECU (\*)

13 maggio 1997

(97/C 146/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,3598	Marco finlandese	5,89859
Corona danese	7,44525	Corona svedese	8,84759
Marco tedesco	1,95546	Sterlina inglese	0,708218
Dracma greca	311,897	Dollaro USA	1,14993
Peseta spagnola	165,177	Dollaro canadese	1,59427
Franco francese	6,58855	Yen giapponese	137,130
Sterlina irlandese	0,759885	Franco svizzero	1,65050
Lira italiana	1934,53	Corona norvegese	8,12716
Fiorino olandese	2,19948	Corona islandese	81,0014
Scellino austriaco	13,7636	Dollaro australiano	1,47674
Scudo portoghese	196,547	Dollaro neozelandese	1,65292
		Rand sudafricano	5,13687

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(\*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Comunicazione della Commissione a titolo dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3281/94 del Consiglio del 19 dicembre 1994 <sup>(1)</sup>**

(97/C 146/02)

L'informazione inclusa nella comunicazione della Commissione che annuncia la sospensione del beneficio delle preferenze tariffarie generalizzate per taluni prodotti originari di alcuni paesi <sup>(2)</sup> è sostituita da quanto segue <sup>(3)</sup>:

«Codice NC	Prodotto	Paese
2922 42 10	Glutammato monosodico	Corea del Sud
3102 10 10 3102 10 90	Urea	Russia»

<sup>(1)</sup> GU n. L 348 del 31. 12. 1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. C 100 del 22. 4. 1995, pag. 4.

<sup>(3)</sup> Le misure antidumping istituite nei confronti del corindone artificiale (codice NC 2818 10 00) originario della Russia e dell'Ucraina, che figurava nell'elenco precedente, sono scadute il 25 luglio 1996. Di conseguenza, il beneficio preferenziale è stato ripristinato a decorrere dalla stessa data. Il margine preferenziale per i microdischi (codice NC ex 8523 20 90) e i DRAM (codici ex 8473 30 10, 8542 11 12, 8542 11 14, 8542 11 16, 8542 11 18, ex 8542 11 01, ex 8542 11 05 e ex 8548 00 00) originari della Corea del Sud è stato soppresso il 1° gennaio 1996 in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, primo trattino del regolamento (CE) n. 3281/94.

**Comunicazione della Commissione**

(97/C 146/03)

Anteriormente al 1° maggio 1997 gli Stati Uniti d'America hanno ritirato le loro richieste per la definizione di un gruppo speciale nel quadro della procedura di composizione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito al regime d'importazione comunitaria del riso e dei cereali.

La Commissione richiama quindi l'attenzione sull'applicabilità, a partire dal 15 maggio 1997, dei seguenti regolamenti:

- regolamento (CE) n. 537/97 del Consiglio, del 18 marzo 1997, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'orzo di malteria di cui al codice NC 1003 00 <sup>(1)</sup>,
- regolamento (CE) n. 704/97 della Commissione, del 18 aprile 1997, relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 537/97 del Consiglio e al rimborso parziale dei dazi all'importazione riscossi per 30 000 t di orzo di malteria <sup>(2)</sup>,
- regolamento (CE) n. 703/97 della Commissione, del 18 aprile 1997, che istituisce, per un periodo di prova dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, un sistema di riscossione cumulativa per la determinazione di alcuni dazi all'importazione nel settore del riso e che modifica il regolamento (CE) n. 1503/96 <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. L 83 del 25. 3. 1997, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU n. L 104 del 22. 4. 1997, pag. 20.

<sup>(3)</sup> GU n. L 104 del 22. 4. 1997, pag. 12.

**Notifica preventiva di una concentrazione****(Caso n. IV/M.911 — Clariant/Hoechst)**

(97/C 146/04)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

1. In data 2 maggio 1997 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Per effetto di tale concentrazione l'impresa Clariant AG, Svizzera, acquisisce le attività di Hoechst AG relative alle chimiche di specialità, mediante l'acquisizione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento, del controllo dell'insieme della impresa Virteon Spezialchemikalien GmbH a seguito di acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Clariant AG: sviluppo, produzione e distribuzione di prodotti chimici di specialità;
- Hoechst AG: sviluppo, produzione e distribuzione di prodotti chimici di specialità attraverso Virteon Spezialchemikalien GmbH; altre attività industriali nel settore chimico.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per telefax [n. (32-2) 296 43 01/296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.911 — Clariant/Hoechst, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)  
Direzione B — Task Force Fusioni  
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150  
B-1040 Bruxelles

(<sup>1</sup>) GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso n. IV/M.866 — Cereol/Ösat-Ölmühle)**

(97/C 146/05)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

In data 2 aprile 1997 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (vedi lista);

- in formato elettronico nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 397M0866. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel.: (352) 29 29-424 55; telefax: (352) 29 29-427 63

---

**Notifica preventiva di una concentrazione**  
**(Caso n. IV/M.916 — Lyonnaise des Eaux/Suez)**

(97/C 146/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 30 aprile 1997 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (\*). Per effetto di tale concentrazione il gruppo Lyonnaise des Eaux (Francia) procede ad una fusione completa, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del suddetto regolamento, con il gruppo Compagnie de Suez (Francia) a seguito di acquisto di azioni.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
  - Lyonnaise des Eaux: servizi ambientali (acqua, bonifiche, trattamento acque e gestione rifiuti), gestione e manutenzione di apparecchiature per il riscaldamento ed il condizionamento d'aria, lavorazioni industriali ed elettriche, costruzioni, gestioni immobiliari, comunicazioni;
  - Compagnie de Suez: servizi bancari, servizi finanziari personalizzati, energia, lavorazioni industriali ed elettriche, ingegneria, servizi ambientali (gestione rifiuti), varie attività industriali.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per telefax [n. (32-2) 296 43 01/296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.916 — Lyonnaise des Eaux/Suez, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)  
Direzione B — Task Force Fusioni  
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150  
B-1040 Bruxelles

---

(\*) GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

**Notifica preventiva di una concentrazione**  
**(Caso n. IV/M.908 — PTA/SMH/Mobilkom)**

(97/C 146/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 5 maggio 1997 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (\*). Per effetto di tale concentrazione le imprese Post und Telekom Austria Aktiengesellschaft (PTA), controllata da Post und Telekom Beteiligungsgesellschaft mbH (PTBG), a sua volta di proprietà della Repubblica d'Austria, e STET Mobile Holding nv (SMH), appartenente al gruppo STET, acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento il controllo in comune dell'impresa Mobilkom Austria Aktiengesellschaft (Mobilkom) a seguito di acquisto di azioni. PTA è attualmente il solo proprietario di Mobilkom.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— PTA: società nazionale austriaca per le poste ed i telefoni;

— SMH: holding finanziaria di partecipazioni internazionali nella telefonia mobile del gruppo STET;

— per Mobilkom: società di telefonia mobile di PTA.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per telefax [n. (32-2) 296 43 01/296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.908 — PTA/SMH/Mobilkom, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)  
Direzione B — Task Force Fusioni  
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150  
B-1040 Bruxelles

(\*) GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

## Disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati

(97/C 146/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

### I. INTRODUZIONE

1. Nel quadro globale della ricerca di soluzioni alla problematica «crescita-competitività-occupazione», il Libro bianco <sup>(1)</sup> chiede che si prendano in considerazione tutti i percorsi atti a contribuire alla realizzazione di tale obiettivo triangolare. Fra la priorità da esso designate per l'intervento a favore dell'occupazione si trova la necessità di «venire incontro alle nuove esigenze» e a tal fine si fa espressamente menzione della «necessità di riabilitare i quartieri urbani più svantaggiati», in particolare mediante aiuti alle imprese <sup>(2)</sup>. La Commissione è del parere che lo sviluppo economico di tali quartieri possa contribuire a risolvere, o perlomeno ad attenuare, certi problemi socio-economici che in essi si presentano. Oltre però al fatto che gli strumenti attualmente in vigore in materia di aiuti di Stato non fanno che apportare risposte parziali ed inadeguate, il gioco delle forze di mercato risulta altresì insufficiente a realizzare, da solo, l'obiettivo in questione. Infatti tali quartieri, caratterizzati da indicatori socio-economici sensibilmente più sfavorevoli della media della città cui appartengono, vedono concentrati al loro interno svantaggi tali che non riescono ad attirare o semplicemente a salvaguardare un tessuto imprenditoriale sufficientemente diffuso, chiave di volta di qualsiasi sviluppo economico. La presente comunicazione si propone pertanto di rispondere a questo specifico problema di imperfezione del mercato nei quartieri urbani svantaggiati e di inadeguatezza degli strumenti attuali, creando un nuovo strumento che consenta di erogare incentivi finanziari alle imprese che si insediano o sono già situate in queste zone, sempreché non ne risulti una distorsione delle condizioni di concorrenza e degli scambi fra Stati membri in misura contraria al comune interesse.

### II. CONTESTO E OBIETTIVI

2. La presente comunicazione della Commissione agli Stati membri si situa in un quadro giuridico e politico preciso che ne apre le possibilità, ne definisce le priorità, ma ne delinea altresì i limiti.

<sup>(1)</sup> Libro bianco della Commissione «Crescita, competitività, occupazione. Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo», Decisione del 5. 12. 1993, Bollettino CE, supplemento 6/93.

<sup>(2)</sup> Ibidem, pag. 20.

La disciplina che essa prefigura è pertanto destinata a conferire agli Stati membri la facoltà di accordare aiuti a certe imprese situate in quartieri urbani svantaggiati nei limiti del rispetto dei criteri di necessità e proporzionalità. Mediante questa politica volontaristica la Commissione spera di stimolare il rilancio dell'occupazione e degli investimenti in tali quartieri. Lo sviluppo economico che deve scaturirne dovrebbe contribuire a sua volta alla realizzazione dei grandi obiettivi comunitari i cui strumenti e le cui priorità sono definite ai paragrafi seguenti:

#### 2.1. Quadro giuridico

- L'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE prevede che la Commissione possa considerare compatibile con il mercato comune l'erogazione da parte degli Stati membri di aiuti di Stato alle imprese al fine di «agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».
- L'articolo 130 A <sup>(3)</sup> dispone che «per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme della Comunità, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale».
- Infine, constatata la necessità di un'azione urgente in questo settore, la Commissione ha adottato l'iniziativa comunitaria URBAN <sup>(4)</sup> relativa agli interventi da attuare in certe zone urbane svantaggiate. Il testo prevede fra l'altro la possibilità di erogare aiuti comunitari «in forma integrata, favorendo la promozione dell'attività economica» <sup>(5)</sup>. L'obiettivo è in particolare quello

<sup>(3)</sup> Titolo XIV «Coesione economica e sociale», modificato dall'articolo G, punto 38) del trattato sull'Unione europea.

<sup>(4)</sup> Comunicazione della Commissione agli Stati membri che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati a proporre nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente le zone urbane, GU n. C 180 dell'1. 7. 1994, pag. 6.

<sup>(5)</sup> Ibidem, punto 6.



di «coadiuvare le autorità comunali nei loro sforzi per apprestare i servizi necessari al fine di attrarre l'attività economica, ridare fiducia e sicurezza alla popolazione, reintegrare nell'economia e nelle società coloro che rischiano di rimanere emarginati» (\*). A tal fine si prevede esplicitamente che l'impegno congiunto del FESR e del FSE debba essere «affiancato da altre risorse».

## 2.2. Quadro politico

- Come già accennato in precedenza, nel 1993 la Commissione, nel Libro bianco «Crescita, competitività, occupazione. Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo», ha raccomandato agli Stati membri di sostenere il dinamismo delle PMI e, più generalmente, di riorientare «gli interventi pubblici nel settore industriale ... verso misure orizzontali» (?). Gli aiuti alle imprese, e più particolarmente alle PMI, sono dunque chiaramente citati a più riprese tra i mezzi da mettere in atto per realizzare i grandi obiettivi del Libro bianco e per far fronte ai nuovi bisogni creati dall'evoluzione economica e sociale.
- Nel 1994 il Consiglio europeo di Essen, nel definire gli interventi da attuare per migliorare la situazione dell'occupazione e della crescita, ha chiesto che si adottino misure quali «l'incoraggiamento di iniziative, in particolare ai livelli regionale e locale, che permettano di creare posti di lavoro conformi alle nuove esigenze ...» (\*).
- Infine, nel 1995 il Consiglio europeo di Cannes ha chiaramente confermato gli orientamenti precedenti e insistito in particolare sul «ruolo determinante delle PMI nella creazione di posti di lavoro e più generalmente come fattore di stabilità sociale e di dinamismo economico» nonché sulla necessità di favorire «l'iniziativa degli imprenditori, ... le loro decisioni di assunzione e di investimento ...» (°).

(\*) Ibidem, punto 8.

(?) Op. cit, p. 83.

(\*) Consiglio europeo — Essen, 9 e 10 dicembre 1994, Conclusioni della Presidenza, doc. SI(94) 1000 del 10. 12. 1994, pag. 4.

(°) Consiglio europeo — Cannes, 26 e 27 giugno 1995, Conclusioni della Presidenza, doc. SI(95) 500 del 27. 6. 1995, pag. 4.

## III. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA

3. L'esperienza dimostra che le imprese situate in certi quartieri urbani svantaggiati e che in essi svolgono la propria attività economica si trovano confrontate a problemi molteplici e vari che possono influire sul loro sviluppo economico o addirittura sulla loro redditività. Tra gli indicatori che rivelano questa sindrome si trovano, in particolare, un livello d'istruzione tale da offrire alle imprese insufficiente manodopera qualificata, la continua pauperizzazione della popolazione, spia di un debole potere d'acquisto e di scarso consumo, un tasso di criminalità che testimonia elevati livelli di insicurezza, un tasso di disoccupazione particolarmente elevato, uno stato di degrado dell'ambiente e delle infrastrutture pubbliche e la mediocrità dei servizi locali.
4. Questi indicatori, sinonimi di problemi urbani e di svantaggi economici per il mondo imprenditoriale, inducono generalmente una reazione di rifiuto da parte di quest'ultimo. Si constata infatti che i nuovi investitori alla ricerca di un luogo di insediamento non dimostrano interesse per questo genere di quartieri, prediligendo zone più propizie ad una sana attività economica, e che le imprese già insediate in questi stessi quartieri preferiscono spesso delocalizzarsi verso le zone alternative di cui sopra. Ciò si può spiegare concretamente con i costi supplementari diretti o indiretti connessi all'insediamento nei quartieri a rischio (furti, livello dei premi assicurativi, vandalismo, ...), nonché con gli svantaggi strutturali propri di questi quartieri (difficoltà di reperire manodopera qualificata disposta a lavorarvi, riduzione globale dell'attività economica, assenza e degrado delle infrastrutture pubbliche, insicurezza, difficoltà finanziarie delle autorità locali, problema di «immagine», ...).
5. L'attuale quadro comunitario in materia di concorrenza risponde troppo poco (o addirittura non risponde per nulla) a questi problemi, proprio nel momento in cui si profila una domanda da parte di certi Stati membri (10). Attualmente non esistono infatti efficaci strumenti d'incentivazione che permettano o di attrarre i nuovi progetti di investimento produttivo creatori di occupazione, o di evitare la disgregazione del tessuto imprenditoriale nelle zone che presentano le caratteristiche anzidette. Uno dei mezzi con i quali gli Stati membri e la Commissione possono contrastare questo fenomeno, i primi reperendo fondi e la seconda adottando una posizione

(10) Cfr. in particolare il caso «Patto di rilancio per la città» (aiuto di Stato N 159/96, Francia), Boll. UE 3-1996, punto 1.3.43, e GU n. C 215 del 25. 7. 1996.

in linea di principio favorevole, è costituito dalle misure e dagli strumenti di incentivazione economica e finanziaria. Le attuali disposizioni in materia risultano inadeguate per le ragioni seguenti:

— Le norme che disciplinano gli aiuti regionali<sup>(11)</sup> fissano criteri di ammissibilità che non permettono generalmente né di concedere aiuti alle imprese, quali che siano le loro dimensioni, situate nei grandi agglomerati urbani o nella periferia degli stessi (in particolare a causa dell'indicatore PIL/abitante), né di far beneficiare di aiuti le imprese esistenti al di fuori di un'operazione d'investimento (sono presi in considerazione solo gli investimenti iniziali), né, infine, di tener conto di entità geografiche così limitate (la base territoriale essendo costituita dal livello III della NUTS<sup>(12)</sup>). Esse risentono inoltre dell'eccessiva ampiezza del campo d'applicazione rationae personae nella misura in cui i loro strumenti si applicano anche alle grandi imprese, situazione che non permette né di effettuare interventi mirati e risolvere i problemi specifici delle piccole e medie imprese (PMI), né di rispettare la proporzionalità tra il carattere locale dei problemi e l'impatto di un aiuto concesso ad una grande impresa la cui attività è tradizionalmente di carattere transnazionale.

— Le norme che disciplinano gli aiuti alle PMI<sup>(13)</sup>, se possono applicarsi su qualsiasi parte del territorio, offrono però possibilità limitate, in termini d'intensità dell'aiuto, al di fuori delle zone assistite nel quadro degli aiuti regionali.

— Infine, gli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione<sup>(14)</sup>, pur potendo favorire la creazione netta di posti di lavoro secondo criteri orizzontali, non riguardano però gli aiuti alla creazione di posti di lavoro connessi ad un investimento produttivo, che restano soggetti alle condizioni e ai criteri normali applicabili agli aiuti all'investimento.

6. Per venire incontro alle preoccupazioni e ovviare alle carenze di cui sopra, la Commissione intende qui esprimere il pregiudizio favorevole che essa adotterà nei confronti di aiuti di Stato limitati a fa-

vore di certe imprese situate nei quartieri urbani che risponderanno alle condizioni sotto enunciate. La Commissione riterrà infatti che tali misure o non siano generalmente tali da influire sugli scambi fra Stati membri e non costituiscano dunque aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE<sup>(15)</sup>, o contengano un elemento d'aiuto ma possano essere considerate compatibili con il mercato comune nella misura in cui le condizioni poste nella presente comunicazione garantiscano che l'eventuale incidenza sugli scambi non è contraria all'interesse comune.

#### IV. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE ZONE

7. Per poter beneficiare delle possibilità offerte dalla presente disciplina, gli aiuti previsti dagli Stati e notificati alla Commissione sulla base dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE dovranno essere riservati alle imprese situate in quartieri urbani problematici e geograficamente limitati che rispondano alle condizioni seguenti:

o

— essere geograficamente identificabili ed omogenei; e

— contare fra 10 000 (diecimila) e 30 000 (trentamila) abitanti e far parte di città o agglomerati urbani di almeno 100 000 (centomila) abitanti (in casi giustificati che si situino al margine di queste soglie e di questo massimale la Commissione potrebbe far prova di una certa flessibilità nel tener conto degli elementi cumulativi enumerati nella presente condizione); e

— presentare indici sensibilmente inferiori rispetto sia alla media nazionale che alla media della città o dell'agglomerato urbano cui appartengono, quale che sia il livello assoluto o relativo di prosperità di questi ultimi. Gli indicatori socioeconomici da utilizzare per selezionare tali quartieri potranno essere in particolare: il tasso di disoccupazione (ponendo l'accento particolarmente sulle categorie di disoccupati più

<sup>(11)</sup> Cfr. «Comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) agli aiuti regionali», GU n. C 212 del 12. 8. 1988.

<sup>(12)</sup> Nomenclatura delle unità territoriali statistiche, livello 3.

<sup>(13)</sup> Cfr. «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese», GU n. C 213 del 23. 7. 1996.

<sup>(14)</sup> Cfr. «Orientamenti in materia di aiuti all'occupazione», GU n. C 334 del 12. 12. 1995, pag. 4.

<sup>(15)</sup> In questa casistica rientreranno di norma gli aiuti alle imprese esistenti che esercitano un'attività a carattere locale (Cfr. punto 11).

svantaggiate (<sup>16</sup>), la percentuale di giovani di età inferiore ai 25 anni, la percentuale di giovani di oltre 15 anni privi di diploma, il reddito per abitante, ecc.;

o,

— essere stati selezionati nel quadro dell'iniziativa comunitaria URBAN.

8. È realistico supporre che limitando ad un livello poco elevato la popolazione interessata sia possibile preservare un ambiente concorrenziale equilibrato ed evitare che le possibilità offerte dalla presente comunicazione siano deviate verso obiettivi o politiche non conformi alla lettera o allo spirito della stessa. Il totale della popolazione coperta dall'insieme delle zone finalmente selezionate da uno Stato membro a norma della presente disciplina deve situarsi dunque ad un livello utile e tale da conciliare contemporaneamente l'esigenza di tener conto della diversità delle situazioni nazionali e il rispetto dei principi di proporzionalità e di necessità. Tale livello è fissato all'1% (un per cento) della popolazione nazionale. Tuttavia, in circostanze giustificate dallo Stato membro sulla base di dati obiettivi di carattere socioeconomico, la Commissione potrebbe accettare un superamento marginale di tale massimale.

#### V. BENEFICIARI DEGLI AIUTI

9. Per quanto riguarda la definizione delle imprese aventi diritto al beneficio di cui alla presente comunicazione, si tratta di conciliare le esigenze connesse alla soluzione di un problema di carattere socioeconomico con i limiti imposti dalla tutela dell'interesse comune e dell'equilibrio della concorrenza nella Comunità. Gli aiuti alle imprese ricadono nell'ambito d'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE solo nella misura in cui incidono sugli scambi fra Stati membri. Ad esempio, gli aiuti alle piccole imprese situate nelle zone urbane svantaggiate e che esercitano le attività figuranti in allegato non entrano nel campo d'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, se e in quanto sono esercitate in forma non transnazionale. Analogamente, gli interventi finanziari pubblici che interessano certe cate-

gorie di imprese come le piccole imprese attive nel settore dei servizi zionali di assistenza o delle iniziative locali per l'occupazione, le imprese dell'economia sociale e le imprese di reinserimento non dovrebbero in generale costituire aiuti di Stato. Per contro, per i casi d'aiuto che ricadranno nell'ambito d'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, sarà necessario circoscrivere le imprese potenzialmente ammissibili al beneficio delle presenti disposizioni affinché le eventuali distorsioni di concorrenza e ripercussioni sugli scambi intracomunitari restino ad un livello che non sia contrario all'interesse comune.

#### 10. Dimensioni delle imprese beneficiarie

I problemi incontrati dalle imprese nei quartieri urbani svantaggiati di cui sopra sono problemi di carattere essenzialmente locale che non giustificano un intervento di tipo regionale aperto alle grandi imprese. Estendere il beneficio degli aiuti a queste ultime avrebbe effetti sproporzionati in termini di distorsione della concorrenza e di impatto negativo sulla coesione. Inoltre, dato che queste zone dissestate possono anche trovarsi in città generalmente fiorenti o che costituiscono la parte più florida di una regione economicamente svantaggiata (<sup>17</sup>), è opportuno limitare le speciali possibilità aperte dalla presente comunicazione alle piccole imprese, secondo la definizione contenuta nella raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996 riguardante la definizione delle PMI (<sup>18</sup>), fatte salve le disposizioni del punto 16.

#### 11. Tipo d'impresa beneficiaria

Per non creare discriminazioni nei confronti delle imprese eventualmente già insediate nei quartieri suddetti senza aver potuto ricevere aiuti all'investimento iniziale, la Commissione si propone di estendere il beneficio della presente disciplina sia alle imprese nuove che alle imprese esistenti. Dato però che queste ultime potranno ottenere aiuti non connessi all'investimento o alla creazione di posti di lavoro, è opportuno limitarne il beneficio alle imprese che esercitano un'attività di natura locale quale definita nell'allegato I sulla base del codice NACE (<sup>19</sup>). Un'impresa esistente che procedesse ad un nuovo investimento (materiale o umano) e ricevesse aiuti connessi a quest'ultimo ricadrebbe nell'ambito d'applicazione del regime normale delle nuove imprese.

(<sup>16</sup>) È questo tradizionalmente il caso della disoccupazione di lunga data, dei giovani, delle donne, degli anziani o degli handicappati.

(<sup>17</sup>) Iniziativa URBAN, op. cit., punto 5.

(<sup>18</sup>) GU n. L 107 del 30. 4. 1996.

(<sup>19</sup>) Regolamento CEE n. 3037/90 del Consiglio, GU n. L 293 del 24. 10. 1990.

## 12. Condizioni particolari

Per poter essere considerata ammissibile alle disposizioni della disciplina, l'impresa dovrà:

- esercitare la propria attività economica principale e investire nella zona designata in quanto quartiere urbano svantaggiato. La mera esistenza di una sede sociale o di qualsiasi altra forma non produttiva di insediamento (recapito amministrativo, casella postale, ...) non potrebbe, salvo eccezioni<sup>(20)</sup>, giustificare l'erogazione di un aiuto di Stato;
- riservare almeno il 20 % dei nuovi posti creati all'assunzione di persone domiciliate in una zona urbana svantaggiata ai sensi della presente comunicazione.

### VI. FORMA E INTENSITÀ DEGLI AIUTI

13. I quartieri urbani svantaggiati presentano, sia sul piano della situazione socio-economica che su quello degli ostacoli e costi aggiuntivi a carico delle imprese ivi situate, difficoltà di un'intensità paragonabile a quelle delle regioni assistite ai sensi della deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE. Per obbedire al criterio della proporzionalità va trovato un equilibrio fra, da parte, il tipo e l'intensità degli aiuti massimi ammissibili e, dall'altra, la natura, l'urgenza e l'intensità dei problemi da risolvere.
14. Per quanto riguarda le nuove imprese o le imprese esistenti che decidono di investire, gli aiuti dovranno essere connessi alla creazione di posti di lavoro e messi in relazione o con l'investimento iniziale utilizzando la base di calcolo tipo<sup>(21)</sup>, o con il numero

<sup>(20)</sup> L'eccezione qui prevista riguarda i casi, limitati, di certi tipi di imprese, come quelle del settore edilizio, il cui personale può essere stato assunto in un quartiere urbano svantaggiato o la cui attività economica può esservi parzialmente esercitata senza che l'attività economica principale si eserciti materialmente nella zona. Così, anche se una parte dell'attività è esercitata all'esterno del quartiere urbano, gli effetti positivi su tale quartiere (particolarmente in termini di posti di lavoro) possono giustificare l'ammissibilità della suddetta impresa.

<sup>(21)</sup> L'investimento iniziale è definito nella comunicazione della Commissione, GU n. C 31 del 3. 2. 1979, allegato, punto 18, e la base di calcolo tipo nella risoluzione del Consiglio, GU n. C 111 del 4. 11. 1971, allegato, punto 5.

di posti di lavoro creati. Il tasso d'aiuto massimo ammissibile, considerando tutte le forme d'aiuto globalmente cumulate, è fissato al 26 % in equivalente sovvenzione netto (ESN)<sup>(22)</sup> di tale investimento o ad un importo di 10 000 ECU per posto creato<sup>(23)</sup>. Questo tasso rappresenta un livello paragonabile e quello che possono ottenere le PMI situate nelle regioni dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) nel quadro degli aiuti regionali.

15. Le condizioni di concorrenza proprie dei mercati locali giustificano l'estensione del beneficio delle possibilità offerte alle nuove imprese e alle imprese esistenti che non procedono a nuovi investimenti. Tuttavia la natura degli aiuti cui potranno accedere le imprese esistenti impone che in nessun caso il vantaggio concorrenziale di cui potrà beneficiare un'impresa esistente sia superiore a quello ricevuto da una nuova impresa che si stabilisce nello stesso quartiere urbano. A tal fine occorre in ogni caso limitare le possibilità delle imprese esistenti ai massimali applicati per le nuove imprese. A tal fine si potrà, mutatis mutandis, rapportare il tasso del 26 % ESN all'investimento già realizzato dall'impresa esistente<sup>(24)</sup> e il tasso di 10 000 ECU per posto creato al numero di dipendenti fissi che già lavorano nell'impresa. Ricordiamo infine che, in linea generale, dato che gli aiuti alle imprese esistenti saranno limitati esclusivamente alle piccole imprese che esercitano attività locali come da allegato 1, non saranno pregiudicati gli scambi comunitari.

### VII. PROCEDURA, DURATA E COESISTENZA CON ALTRE NORME

16. La presente disciplina si applicherà senza intaccare le possibilità offerte da altri testi in materia di aiuti di Stato, e in particolare l'applicazione della

<sup>(22)</sup> Il tasso del 26 % netto corrisponde al tasso del 20 % netto che la Commissione utilizza generalmente in pratica come massimale d'aiuto regionale di base (valevole per le grandi imprese) nelle regioni dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), tasso maggiorato di un 10 % lordo (equivalente in media al 6 % netto) a titolo di «bonus» per le piccole imprese, come previsto dalla disciplina degli aiuti alle PMI, op. cit.

<sup>(23)</sup> Il massimale di 10 000 ECU per posto creato corrisponde ad un livello d'aiuto del 20 % equivalente sovvenzione netto sulla base di un investimento medio di 50 000 ECU per posto.

<sup>(24)</sup> La base a partire dalla quale sarà calcolato l'aiuto agli investimenti già realizzati in passato dovrà basarsi sul valore netto del bene al momento in cui è stato concesso l'aiuto (tenendo conto in particolare degli ammortamenti già realizzati).

norma de minimis<sup>(25)</sup>, che in molti casi dovrebbe apportare una soluzione soddisfacente, nonché la disciplina degli aiuti all'occupazione, applicabile in tutti i casi di creazione netta di posti di lavoro non connessa ad investimenti<sup>(26)</sup>.

17. Gli aiuti concessi sulla base della presente disciplina a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche dovranno rispettare le specifiche condizioni sostanziali e procedurali definite per il settore in questione.
18. L'applicazione della presente disciplina è inoltre soggetta alle disposizioni del diritto comunitario che riguardano il cumulo degli aiuti per finalità diverse (cfr. GU C 3 del 5. 1. 1985) o degli aiuti per la stessa finalità concessi in base a vari regimi adottati da uno stesso ente o da enti diversi (centrali,

regionali o locali). In quest'ultimo caso l'aiuto cumulato deve rispettare il massimale più elevato dei diversi regimi impegnati.

19. A norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione, prima di dar loro attuazione, i progetti di regime d'aiuto elaborati per dare applicazione concreta alla presente disciplina. I progetti notificati alla Commissione devono contenere tutte le informazioni pertinenti necessarie a verificare la conformità del regime con il presente testo. I progetti devono essere notificati secondo la procedura di notifica congiunta<sup>(27)</sup>.
20. La presente disciplina è approvata per una durata di cinque anni a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Prima dello scadere di tale periodo la Commissione procederà a una valutazione del suo funzionamento al fine di pronunciarsi sull'opportunità di una proroga e sulle modifiche che occorrerà eventualmente apportarvi.

<sup>(25)</sup> Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis, GU n. C 68 del 6. 3. 1996.

<sup>(26)</sup> Op. cit.

<sup>(27)</sup> Cfr. lettere della Commissione agli Stati membri del 2 agosto 1995 e del 15 maggio 1996.

#### ALLEGATO 1

Attività non interessate	Attività escluse (mercato non locale)	Attività ammissibili (mercato locale)
Sezione A: agricoltura, caccia e silvicoltura		
Sezione B: pesca, piscicoltura		
Sezione C: estrazione di minerali		
	Sezione D: attività manifatturiere	
Sezione E: produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua		
		Sezione F: costruzioni
	Sezione G: — divisione 51: commercio all'ingrosso e intermediari del commercio	Sezione G: — divisione 50: commercio e riparazione di autoveicoli — divisione 52: commercio al dettaglio e riparazione di beni personali e per la casa

Attività non interessate	Attività escluse (mercato non locale)	Attività ammissibili (mercato locale)
		Sezione H: alberghi e ristoranti
	Sezione I: trasporti e comunicazioni: — salvo classe 60.22: taxi	Sezione I: trasporti e comunicazioni: — classe 60.22: taxi
	Sezione J: intermediazione finanziaria	
	Sezione K: attività immobiliari, noleggio, attività professionali ed imprenditoriali	
Sezione L: pubblica amministrazione		
Sezione M: istruzione		
		Sezione N: sanità e altri servizi sociali
		Sezione O: servizi collettivi, sociali e personali
		Sezione P: servizi domestici
	Sezione Q: attività extraterritoriali	

### Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE

#### Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(97/C 146/09)

**Data di approvazione:** 31. 10. 1995

**Bilancio:** 1995: 0,3 Mio di DEM ( $\pm$  0,16 Mio di ECU)

**Stato membro:** Germania (Sassonia-Anhalt)

**Intensità dell'aiuto:** Fino al 75 % dei costi ammissibili (regioni dell'obiettivo 1)

**Aiuto n.:** N 820/95

**Durata:** 1995-1999

**Titolo:** Aiuti a favore del miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della silvicoltura

**Data di approvazione:** 14. 11. 1995

**Stato membro:** Austria

**Obiettivo:** Migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti del legno, promuovendo l'acquisto di macchine per la silvicoltura

**Aiuto n.:** N 445/A/95

**Titolo:** Aiuti a favore degli investimenti nel settore agricolo

**Base giuridica:** Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen für forstwirtschaftliche Erzeugnisse

**Obiettivo:** Miglioramento delle strutture nel settore agricolo

**Base giuridica:** Sonderrichtlinie für die Förderung von Investitionen in der Landwirtschaft (Entwurf)

**Bilancio:** 1 070 Mio di ATS ( $\pm$  81 Mio di ECU)

**Intensità dell'aiuto:** Varia in funzione della misura e dei beneficiari

**Durata:** Indeterminata

**Data di approvazione:** 14. 11. 1995

**Stato membro:** Finlandia

**Aiuto n.:** N 676/95

**Titolo:** Stanziamenti a favore del settore agricolo

**Obiettivo:** Diminuire gli oneri finanziari per le aziende agricole in difficoltà

**Base giuridica:** Laki maaseutuelinkeinolaian muuttamisesta

**Intensità dell'aiuto:** Variabile

**Durata:** Fino al 31 dicembre 2001

**Condizioni:** La Commissione ha tenuto conto della deroga prevista dall'atto di adesione [articolo 151, allegato XV, sezione VII D, paragrafo 2, lettera b)] per le aziende agricole in difficoltà

**Data di approvazione:** 14. 11. 1995

**Stato membro:** Italia

**Aiuto n.:** N 796/95

**Titolo:** Programma nazionale AIMA per l'acquisto e l'ammasso di alcole etilico ottenuto dalla distillazione di frutta e di patate

**Obiettivo:** Misure a favore dello smaltimento di alcole etilico di origine agricola

**Base giuridica:** Delibera CIPE del 10 gennaio 1995 — Disciplinare AIMA

**Bilancio:** 4,104 Mrd di ITL ( $\pm$  1,9 Mio ECU)

**Intensità dell'aiuto:** Variabile

**Durata:** Un anno

**Condizioni:** La Commissione ha preso atto dell'assicurazione fornita dalle autorità italiane sul fatto che tutti i prodotti agricoli oggetto della distillazione (ad eccezione delle patate da consumo) sono stati ottenuti conformemente alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 1035/72, relativo all'organizzazione comune dei mercati

nel settore degli ortofrutticoli, nonché dai regolamenti d'applicazione (CEE) n. 1561/70, (CEE) n. 1562/70 e (CEE) n. 55/72

La Commissione attira l'attenzione delle autorità italiane sul fatto che essa si riserva di rivedere la propria posizione in merito al programma in questione qualora venga istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'alcole

La Commissione ricorda alle autorità italiane l'impegno assunto (lettera alla Commissione del 7 luglio 1995) di notificare a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato tutti i programmi d'applicazione delle misure previste dalla delibera CIPE del 10 gennaio 1995, non appena tali programmi saranno stabiliti

La Commissione raccomanda alle autorità italiane di verificare che la misura sia realizzata conformemente ai pertinenti impegni internazionali, assunti nel quadro degli accordi GATT

**Data di approvazione:** 14. 11. 1995

**Stato membro:** Spagna (Castiglia-León)

**Aiuto n.:** NN 158/95

**Titolo:** Aiuti per le spese occasionate da taluni trasferimenti di proprietà rurali

**Obiettivo:** Incoraggiare i trasferimenti di terreni agricoli nel quadro di ricomposizioni fondiarie d'iniziativa privata

**Base giuridica:** Orden de la Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León por la que se regulan y convocan ayudas para determinadas permutas de fincas rústicas

**Bilancio:** 75 Mio di ESP ( $\pm$  586 000 ECU)

**Intensità dell'aiuto:** Fino al 50 % delle spese amministrative da sostenere per formalizzare legalmente taluni trasferimenti di terreni agricoli

**Durata:** Indeterminata

**Data di approvazione:** 14. 11. 1995

**Stato membro:** Spagna (Castiglia-León)

**Aiuto n.:** NN 159/95

**Titolo:** Aiuti a favore dell'irrigazione

**Obiettivo:** Realizzare investimenti in infrastrutture per il miglioramento, la sostituzione e la riparazione delle reti di distribuzione idrica per l'irrigazione

**Base giuridica:** Orden de 17 de enero de 1995 por la que se regulan y convocan ayudas a las sociedades de regantes

**Bilancio:** 100 Mio di ESP ( $\pm$  600 000 ECU) all'anno

**Intensità dell'aiuto:** 40 % delle spese

**Durata:** Indeterminata

**Data di approvazione:** 14. 11. 1995

**Stato membro:** Spagna (Castiglia-León)

**Aiuto n.:** NN 160/95

**Titolo:** Aiuti intesi a diminuire i costi dell'energia elettrica negli impianti d'irrigazione

**Obiettivo:** Investimenti finalizzati al risparmio di energia negli impianti d'irrigazione

**Base giuridica:** Orden de 17 de enero de 1995 por la que se regulan y convocan ayudas para fomentar la reducción de los costes de la energía eléctrica en los regadíos

**Bilancio:** 15 Mio di ESP ( $\pm$  93 000 ECU)

**Intensità dell'aiuto:** Fino al 45 %

**Durata:** Indeterminata

**Condizioni:** Gli aiuti rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2328/91

**Data di approvazione:** 14. 11. 1995

**Stato membro:** Spagna (Castiglia-León)

**Aiuto n.:** NN 161/95

**Titolo:** Aiuti a favore delle aziende di allevamento di tipo estensivo

**Obiettivo:** Realizzare investimenti nelle aziende di allevamento di tipo estensivo

**Base giuridica:** Orden de 17 de enero de 1995 por la que se establecen ayudas para la modernización de explotaciones de ganado en régimen extensivo

**Bilancio:** 175 Mio di ESP ( $\pm$  1 Mio di ECU) nel 1995

**Intensità dell'aiuto:** Variabile

**Durata:** Indeterminata

**Condizioni:** Le misure rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio e debbono essere oggetto di un esame nell'ambito di tale regolamento

**Data di approvazione:** 14. 11. 1995

**Stato membro:** Spagna (Castiglia-León)

**Aiuto n.:** NN 163/95

**Titolo:** Aiuti a favore degli allevamenti di piccoli animali

**Obiettivo:** Sostenere allevamenti alternativi e non tradizionali

**Base giuridica:** Orden de 17 de enero de 1995 por la que se establecen ayudas para el fomento de actividades ganaderas alternativas

**Bilancio:** 60 Mio di ESP ( $\pm$  372 000 ECU) nel 1995

**Intensità dell'aiuto:** Variabile

**Durata:** Indeterminata

**Condizioni:** Gli aiuti rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio e saranno oggetto di un esame nell'ambito di tale regolamento

**Data di approvazione:** 14. 11. 1995

**Stato membro:** Spagna (Asturie)

**Aiuto n.:** NN 164/95

**Titolo:** Aiuti a favore delle aziende che producono mele da sidro

**Obiettivo:** Impiantare nuovi frutteti di meli da sidro e ripiantare i meli danneggiati dai roditori

**Base giuridica:** Resolución de 19 de enero de 1995 por la que se aprueban las normas que regirán la concesión de subvenciones destinadas al fomento del cultivo del manzano de sidra

**Intensità dell'aiuto:** 70 % delle spese totali con un massimale di 350 ESP/albero

**Condizioni:** Gli aiuti rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio e saranno oggetto di un esame nell'ambito di tale regolamento



## III

(Informazioni)

## COMMISSIONE

**Bando di gara per la riduzione del prelievo all'importazione per il granturco proveniente dai paesi terzi**

(97/C 146/10)

**I. Oggetto**

1. È indetta una gara avente per oggetto la riduzione del prelievo all'importazione per il granturco di cui al codice NC 1005 90 00, proveniente dai paesi terzi.
2. Il quantitativo che può essere oggetto di fissazioni della riduzione del prelievo all'importazione è pari a 500 000 t.
3. La gara si effettua conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 848/97 della Commissione <sup>(1)</sup>.

**II. Termini**

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima delle gare settimanali decorre il 16 maggio 1997 e scade il 22 maggio 1997, alle ore 10.
2. Per le gare settimanali successive, il termine di presentazione delle offerte decorre dal venerdì e scade il giovedì di ogni settimana alle ore 10.

Il presente bando è pubblicato esclusivamente per indire la presente gara. Fatta salva la possibilità di modifica o di sostituzione, esso è valido per tutte le gare settimanali effettuate nel periodo di validità della gara.

**III. Offerte**

1. Le offerte devono essere presentate per iscritto e pervenire entro e non oltre la data e l'ora indicata al titolo II, mediante deposito contro ricevuta oppure con invio per raccomandata, telex, telefax o telegramma, al seguente indirizzo:

Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA), c/Beneficiencia 8, E-28004 Madrid (telex: 41819, 23427 SENPA E; telefax: 5219832, 5224387).

Le offerte non presentate per telex, telefax o telegramma devono pervenire al relativo indirizzo in doppia busta sigillata. La busta interna, anch'essa sigillata, deve recare la seguente dicitura: «Offerta presentata in relazione alla gara per la riduzione del prelievo all'importazione di granturco — Regolamento (CE) n. 848/97».

Fino al momento in cui lo Stato membro interessato non comunica al concorrente l'avvenuta aggiudicazione, le offerte presentate non possono essere ritirate.

2. L'offerta, come pure la prova e la dichiarazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione <sup>(2)</sup>, sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'organismo competente che ha ricevuto l'offerta.

**IV. Cauzione di gara**

La cauzione di gara è costituita a favore dell'organismo competente.

**V. Aggiudicazione**

L'aggiudicazione crea:

- a) il diritto al rilascio, nello Stato membro in cui è stata presentata l'offerta, di un titolo d'importazione da cui risulti il prelievo all'importazione previsto nell'offerta ed aggiudicato per il quantitativo in causa,
- b) l'obbligo di chiedere un titolo d'importazione per tale quantitativo nello Stato membro di cui alla lettera a).

<sup>(1)</sup> GU n. L 122 del 14. 5. 1997, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU n. L 177 del 28. 7. 1995, pag. 4.

**Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A verso alcuni paesi terzi**

(97/C 146/11)

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 236 del 14 agosto 1996)*

A pagina 19, titolo «I. Oggetto», il punto 2 è sostituito dal seguente testo:

- «2. La quantità totale che può formare oggetto di fissazione della restituzione massima all'esportazione, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione (<sup>3</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 (<sup>4</sup>), è di circa 80 000 t.»

---

**Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi verso alcuni paesi terzi**

(97/C 146/12)

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 236 del 14 agosto 1996)*

A pagina 21, titolo «I. Oggetto», il punto 2 è sostituito dal seguente testo:

- «2. La quantità totale che può formare oggetto di fissazione della restituzione massima all'esportazione, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione (<sup>3</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 (<sup>4</sup>), è di circa 50 000 t.»
-